



Comune di Galliciano nel Lazio
Provincia di Roma

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

Approvato con delibera Consiglio Comunale n° 22 del 14/06/1995

Modificato con delibera Consiglio Comunale n° 06 del 07/03/2003

Modificato con delibera Consiglio Comunale n° 15 del 23/04/2007

Modificato con delibera Consiglio Comunale n° 3 del 04/03/2011

Modificato con delibera Consiglio Comunale n° 22 del 07/10/2011

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del regolamento
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi
- Art. 5 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 - Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 - Parti comuni del condominio
- Art. 9 - Classificazione delle categorie dei locali ed aree
- Art. 10 – Agevolazioni casi particolari
- Art. 11 - Riduzioni
- Art. 12 - Dilazione del Pagamento
- Art. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 14 - Denunce
- Art. 15 - Decorrenza della tassa
- Art. 16 - Mezzi di controllo
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 19 - Esercizio del potere di autotutela
- Art. 20 - Accertamento con adesione Oggetto dell' istituto
- Art. 21 - Applicabilità
- Art. 22 - Responsabile della Tassa
- Art. 23 - Iniziativa diretta dell'ufficio tributi
- Art. 24 - Iniziativa del contribuente
- Art. 25 - Contraddittorio con il contribuente
- Art. 26 - Atto di adesione
- Art. 27 - Perfezionamento ed effetti della definizione
- Art. 28 - Riduzione delle sanzioni
- Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc..).

Art. 3
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
Presupposti, soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi oppure conduca, anche senza uno specifico titolo, locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, anche se non usufruisca del servizio, ovvero vi provveda autonomamente, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma dell'art. 62 comma 1 e successive modificazioni.
2. Si considerano locali tassabili tutti quelli comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso
3. Per gli immobili concessi in locazione:
 - ammobiliati per uso abitativo continuativo o saltuario
 - per uso abitativo transitorio
 - per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitariresponsabile del versamento della tassa e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili) la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.
5. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al precedente comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro

che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, diversamente verrà accettata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.

6. Per gli Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.
7. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei titolari dei singoli esercizi o quote di multiproprietà tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 **Esclusioni dalla tassa**

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari per le quali si dia dimostrazione della inesistenza o cessazione di tutte le utenze (gas, acqua, luce, telefono);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettivo mancato utilizzo dell'alloggio o dell'immobile;
 - g) Balconi e terrazze scoperte;
 - h) gli edifici della Chiesa cattolica e della altre confessioni religiose adibite al culto, esclusi gli eventuali annessi locali destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
 - i) Aree di Manovra dei parcheggi.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
 - c) Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree adibite ad uso e servizi comunali ovvero destinate ad attività direttamente gestite dal Comune.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

| (*) ATTIVITA' | DETASSAZIONE % |
|-------------------------------------|----------------|
| Falegnamerie | 30% |
| Autocarrozzerie | 30% |
| Autofficine per riparazione veicoli | 30% |
| Gommisti | 30% |
| Autofficine di elettrauto | 30% |
| Rosticcerie | 30% |
| Pasticcerie | 30% |
| Lavanderie | 30% |
| Verniciatura | 30% |
| Cantine vinicole | 30% |

Art. 6 Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata nei termini e con le modalità espressamente previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La superficie tassabile è desunta dalla planimetria catastale o misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al **100%** della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera **500 mt.**
 - b) in misura pari al **90%** della tariffa se la suddetta distanza supera **500 mt** e fino a **1000 mt.**
 - c) in misura pari al **40%** della tariffa per distanze superiori ai **1000 mt.**
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. Qualora venga istituito il servizio di raccolta differenziata con sistema di raccolta "porta a porta", le riduzioni previste dal comma 2 saranno annullate.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:
 - a) aumento del **9%** agli alloggi siti in edifici sino a **6** condomini
 - b) aumento del **6%** agli alloggi siti in edifici sino a **10** condomini
 - c) aumento del **3%** agli alloggi siti in edifici oltre i **10** condomini

Art. 9

Classificazione delle categorie dei locali ed aree

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

| N°CATEGORIE | CATEGORIE |
|--------------------|--|
| 1 | ABITAZIONI PRIVATE |
| 1A | BOX |
| 1B | CANTINA |
| 1C | MAGAZZINO |
| 1D | DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI |
| 2 | RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, PUB |
| 2A | ALBERGHI, AFFITTA CAMERE, CONVITTI, CASERME, CASE DI RIPOSO, SEDI DI COLLETTIVITA' |
| 3 | SUPERMERCATI, EMPORI E GRANDI COMPLESSI COMMERCIALI |
| 4 | TEATRI, CINEMA, SALE DA BALLO |
| 5 | CIRCOLI, SALE DA GIOCO |
| 6 | STUDI PROFESSIONALI, AGENZIE, UFFICI |
| 7 | OSPEDALI, ISTITUTI DI CURA |
| 8 | NEGOZI (alimentari, macelleria, salumi e formaggi, pasta, panificio, pizza al taglio) |
| 8A | NEGOZI (abbigl.-calzature-libr.-cartol.-ferram.-tessuti-antiq.-farmacia-tabacchi-edicole) |
| 8B | BAR, CAFFE', PASTICCERIE |
| 8C | AREE DESTINATE A BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO |
| 9 | AUTORIMESSE, AREE DESTINATE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO |
| 10 | ATTIVITA' INDUSTRIALI |
| 11 | SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO |
| 12 | SEDI DI ENTI PUBBLICI, RELIGIOSI, CULTURALI, SINDACALI E POLITICI |
| 13 | ISTITUTI DI CREDITO |
| 14 | DISTRIBUTORI DI CARBURANTI |
| 15 | IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI COPERTI E NON, PALESTRE |
| 16 | CABINE TELEFONICHE |
| 17 | DEPOSITI E SIMILI CHIUSI, SENZA ACCESSO DEL PUBBLICO |
| 18 | CAMPEGGI |
| 19 | AREE SCOPERTE DESTINATE AD ALTRI USI |
| 20 | ARTIGIANI: Parrucchiere, Estetista, Falegname, Fabbro, Idraulico, Elettricista, Tintorie |
| 20A | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO, GOMMISTA |
| 20B | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI |

2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Art.10
Agevolazioni casi particolari

1. Viene attribuita una riduzione del 50% della tassa ai soggetti passivi che occupano l'abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a) presenza di uno o più soggetti disabili, con invalidità non inferiore al 75%, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) Presenza di soggetti portatori di gravi sindromi certificate da strutture sanitarie pubbliche, che diano luogo ad obiettive e gravi difficoltà nel lavoro e nella vita di relazione, ovvero soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni di assistenza da parte dei servizi sociali comunali.

I soggetti passivi sono ammessi al godimento delle agevolazioni in questione ove sussistano le seguenti condizioni:

- a) nessun componente del nucleo familiare risulta possessore (proprietario, usufruttuario o titolare di un diritto d'uso o di abitazione) di immobili o di quote di essi il cui valore, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, superi € 51.645,69 equivalenti a £. 100.000.000 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
- b) non viene effettuata sublocazione dell'abitazione oggetto del tributo.
- c) il reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a quello individuato nella seguente tabella , in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso.

| Limiti di reddito imponibile familiare per l'accesso all'esenzione della Tarsu ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunale | | |
|---|------------|-----------|
| Numero di componenti del nucleo familiare convivente | in Lire | In Euro |
| 1 componente | 42.214.000 | 21.801,72 |
| 2 componente | 42.214.000 | 21.801,72 |
| 3 componente | 46.800.000 | 24.170,19 |
| 4 componente | 56.500.000 | 29.179,82 |
| 5 componente | 65.400.000 | 33.776,29 |
| 6 componente | 65.400.000 | 33.776,29 |
| più di 6 componenti | 65.400.000 | 33.776,29 |

2. Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita autocertificazione, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate, corredata, dalle certificazioni rilasciate dalle competenti strutture pubbliche.
3. La riduzione non vale anche per gli anni successivi, è fatto obbligo per il soggetto passivo presentare ogni anno apposita comunicazione comprovante il permanere dei requisiti necessari all'ottenimento della riduzione, salvo l'obbligo di dichiarare la cessazione delle condizioni che consentono la riduzione.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507. Il loro ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Art. 11 Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 10%;
 - b) costruzioni strumentali alle attività agricole destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire una destinazione diversa da quelle per la quale furono originariamente costruite: 30%
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dall'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 25 %;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 10%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 30%;
 - g) i locali condotti dalle ONLUS limitatamente al loro utilizzo per le finalità proprie dell'organizzazione: ESENTI
3. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con effetto dall'anno successivo. Tutte le riduzioni sopra elencate non sono cumulabili.
4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

Art. 12
Dilazione del pagamento

1. Il Funzionario responsabile può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà del contribuente e per gravi motivi documentati in maniera idonea, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, fino ad un massimo di otto rate bimestrali, qualora la somma da pagare superi la somma di € 516,46 e fino a € 5.164,57. Nel caso in cui il carico tributario superi l'importo di € 5.164,57 si può procedere ad una maggiore rateizzazione. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dall'art 72. del D.Lgs 507/1993 calcolati per il tempo di differimento. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore € 2.582,28, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro 2 mesi dalla notifica della cartella esattoriale.

Art. 13
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 14
Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs.507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio

dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' facoltà dell'amministrazione comunale richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare la denuncia di variazione.
5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti debbono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1
6. La denuncia deve contenere:
 - a) L'indicazione del codice fiscale;
 - b) Cognome e nome nonché, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) La data inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) La provenienza;
 - g) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
 - h) Gli identificativi catastali dei fabbricati e delle eventuali aree oggetto della denuncia.
7. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 15

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs.507/1993 sarà corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante. Si precisa che gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri o obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale o area.
5. In occasione del cambio di domicilio il contribuente ha l'obbligo di presentare la denuncia iniziale relativa all'occupazione e/o detenzione dei nuovi locali e deve contestualmente presentare l'apposita denuncia di cessazione per l'immobile lasciato. Se questo rimane a disposizione, resta

ferma l'obbligazione tributaria attenuata dalle eventuali riduzioni tariffarie previste dall'art. 11. In caso di mancata presentazione della denuncia iniziale dei nuovi locali, si applicano le sanzioni di cui al successivo art. 17.

6. Il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro centoottanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso del contribuente. Quest'ultima è da presentare a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
7. Non si procede al rimborso o discarico relativi a tassa, sanzioni e interessi, per importi pari o inferiori a € 6,00.

Art. 16 **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs.507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
2. E' facoltà del Comune:
 - Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, e a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - Richiedere ad uffici pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 17 **Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme contenute nei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche, nonché le norme contenute nelle Deliberazioni del Consiglio Comunale
2. Nel determinare la misura della sanzione in conformità alle disposizioni richiamate nel comma precedente è tenuto particolarmente conto, oltre ai principi ed ai criteri dalle stesse indicati, di circostanze esimenti ed attenuanti al fine di incentivare gli adempimenti tardivi, anche mediante il ricorso all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui al successivo Art. 20 e successivi.
3. In applicazione dell'art. 10 della legge 212/2000 "Statuto del Contribuente"
 - a) i rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
 - b) non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
 - c) le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 18
Accertamento e riscossione

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 296/2006.
2. Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le disposizioni previste D.Lgs., 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
3. Non si fa luogo all'accertamento delle somme dovute per tributo, sanzioni amministrative ed interessi, qualora l'ammontare per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia inferiore a € 6,00. Il contenzioso è disciplinato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche.
4. L'attività di accertamento e di controllo, può essere esercitata come previsto dall'art. 71 comma 4° del D.Lgs n° 507/1993, stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici.
5. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 19
Esercizio del potere di autotutela

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Servizio Tributi può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi, infondati o non corretti con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 20
Accertamento con adesione - Oggetto dell' istituto

1. Il presente articolo disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione in conformità agli artt. 59, primo comma, lett. m), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art.3, comma 133, lett. 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e alle statuizioni disposte dal regolamento sulle entrate comunali .
2. Con l'accertamento con adesione è definito un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile da parte del Comune.
3. Il procedimento di definizione si avvia per iniziativa diretta dell'ufficio tributi del comune oppure per iniziativa del contribuente.

Art. 21
Applicabilità

1. L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal presente articolo può essere applicato nei casi di mancato pagamento della Tassa, omessa presentazione della denuncia, errori od omissioni incidenti sulla determinazione della Tassa e sul pagamento del tributo.
2. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi è accertata dall'ufficio tributi e dallo stesso indicata nell'atto di adesione.
3. Per le fattispecie indicate nel primo comma la tassa dovuta è determinata in conformità alle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili senza il beneficio di ulteriori agevolazioni o riduzioni, mentre il contraddittorio di cui all'art. 25 è limitato alla definizione della sanzione entro i limiti indicati dal primo comma del successivo art. 28.

4. Per gli accertamenti avviati su iniziativa del contribuente sono applicabili, le riduzioni delle sanzioni nelle misure più favorevoli allo stesso soggetto previste dal secondo comma dell'art. 28.
5. L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, o in dipendenza di adesione all'accertamento.

Art. 22

Responsabile della Tassa

1. Il responsabile della Tassa nominato dal Comune esercita, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e di ogni altra norma applicabile, le competenze inerenti la definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 23

Iniziativa diretta dell'ufficio tributi

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo sostanziale ed incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti la Giunta individua annualmente, su proposta del Responsabile della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, le unità immobiliari che, sussistendo le condizioni di cui al precedente art. 21, possono essere oggetto di applicazione dell'istituto su iniziativa diretta dell'ufficio tributi.
2. Per le unità immobiliari di cui al precedente comma oggetto di attività accertativa, l'ufficio tributi invia al contribuente a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo in base alla legislazione vigente, un invito a comparire contenente:
 - a) l'oggetto dell'accertamento, ovvero la fattispecie impositiva;
 - b) il giorno ed il luogo fissati per la comparizione del contribuente innanzi al medesimo ufficio;
 - c) un'indicazione sintetica degli elementi in possesso dell'ufficio ai fini dell'accertamento.
3. L'invito a comparire ha carattere meramente informativo della possibilità di aderire. Il contribuente può accettarlo, rifiutarlo od anche non rispondere senza che ciò comporti l'irrogazione di alcuna sanzione.
4. L'iniziativa dell'ufficio è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Art. 24

Iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:
 - a) in caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti impositivi già notificati o dei quali, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 90 giorni dall'invio dell'istanza, fatta salva la successiva verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 21 per l'applicazione dell'istituto;

- b) in presenza di atti impositivi notificati - o di cui, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza - per i quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente commissione provinciale. In tal caso il Comune entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per una possibile adesione al proprio atto, fatta salva la successiva verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 21 per l'applicazione dell'istituto.
2. L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione tramite raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo in base alle disposizioni vigenti, di un apposita istanza in carta libera, in esemplare unico, indicante i dati identificativi ed il recapito, anche telefonico o telematico, dello stesso contribuente, nonché l'ubicazione e gli altri dati riguardante l'immobile oggetto della Tassa.
 3. L'iniziativa è preclusa qualora il comune abbia già invitato il medesimo contribuente a concordare, per l'immobile in questione, con esito negativo ovvero senza alcuna risposta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso.
 4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo sia quelli inerenti il pagamento del tributo, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Art. 25

Contraddittorio con il contribuente

1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente o suo procuratore, ed il Responsabile della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani.
2. In via preliminare il responsabile d'imposta procede, se già non provveduto, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 21 per l'applicazione dell'istituto, verifica dei cui esiti ne informa prontamente la controparte, eventualmente sospendendo la procedura in caso di esito negativo.
3. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente.
4. Di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui risultano le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente.

Art. 26

Atto di adesione

1. Nel caso in cui il contribuente ed il comune pervengano ad un accordo su quanto oggetto del contraddittorio è redatto, a cura del responsabile della TARSU, un apposito atto di adesione in duplice esemplare, sottoscritto da entrambe le parti.
2. L'atto di adesione deve contenere:
 - a) l'indicazione degli elementi e della motivazione sulle quali si fonda, ed in particolare la dimostrata sussistenza delle condizioni per la sua applicazione di cui al precedente art. 21;
 - b) la liquidazione del tributo dovuto, con i relativi interessi e le sanzioni applicate;
 - c) le modalità per effettuare i versamenti previsti.

Art. 27

Perfezionamento ed effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di adesione da parte del contribuente entro i termini fissati dal responsabile della Tarsu.
2. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune.
3. È ammessa l'ulteriore attività accertatrice solo qualora il comune venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi afferenti l'oggetto dell'adesione sconosciuti alla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 26, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell'importo già definito.

Art. 28

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma.
2. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti le sanzioni su istanza del medesimo contribuente possono essere ulteriormente ridotte fino alle misure di seguito indicate:
 - a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato o parziale pagamento del tributo;
 - b) ad un sesto per errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione.

Art. 29

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi norma regolamentare precedentemente deliberata in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non espressamente menzionato, si rinvia alle disposizioni ed alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme e disposizioni ad esso collegate.